

aprile 2024

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette

iva e imposte indirette

finanza agevolata



► Imposte dirette

- D.L. 39/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2024:
 - Modifiche e aggiornamenti relativi al Superbonus (art. 1 e 3)
 - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis (art. 2)
 - Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali (art. 4)
 - Presidi antifrode in materia di cessioni dei crediti Ace (art. 5)
 - Nuove comunicazioni ai fini della fruizione dei crediti beni strumentali 4.0 e R&S (art. 6)
 - Schema d'atto - Contradditorio obbligatorio (art. 7, commi 1, 2, 3)
 - Proroga comunicazione aiuti di stato (art. 7, comma 4)
 - Proroga ravvedimento speciale (art. 7, comma 7)
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.02.2024 - Disposizione attuative della investment management exemption (art. 162 commi 7-ter e 7-quater del TUIR)
- Risposta ad interpello n. 53/2024 - Società non operative e assenza condizioni per la disapplicazione
- Risposta ad interpello n. 54/2024 - «Rottamazione quater» - Sospensione dei ruoli - Disapplicazione del divieto di compensazione ex articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010
- Risposta ad interpello n. 59/2024 - Premi di produttività e inapplicabilità del regime agevolativo in assenza di obiettivi aziendali incrementali
- Risposta ad interpello n. 73/2024 - Correzione errori contabili: derivazione, deducibilità Ires/Irap ed effetti ai fini Ace
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 4636/2024 - La definizione con adesione al PVC non ha effetto novativo
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 7361/2024 - Finanziamenti infruttiferi infragruppo

► IVA e imposte indirette

- Art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13/2024: Regolamentazione più severa dei rappresentanti fiscali in Italia - modifiche all'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972.
- Art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13/2024: Regolamentazione più severa dei rappresentanti fiscali in Italia - modifiche all'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 7470 e n. 7495 del 20/03/2024: la cessione totalitaria di partecipazioni non si riquifica in cessione d'azienda

► Finanza Agevolata

- Decreto direttoriale 07.03.2024 - Bonus colonnine elettriche
- Bando Progetti IRIS 2024 - SMOACT
- Decreto 13.03.2024 - Riaprono gli sportelli per la filiera dell'idrogeno: domande dal 29 marzo





D.L. N.39 DEL 29.03.2024 (c.d. «DL Agevolazioni fiscali»)

Il D.L. n. 39 del 29.03.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2024 ed in vigore dal 30.03.2024, detta misure urgenti in materia fiscale. Nel proseguo vengono commentate le principali novità.

Modifiche e aggiornamenti relativi al Superbonus (art. 1 e 3)

Il D.L. n. 39/2024 introduce modifiche e aggiornamenti relative al c.d. Superbonus, di cui al D.L. n. 34/2020, come successivamente modificato dall'ultimo intervento del D.L. n. 212/2023.

L'art. 1 del D.L. in commento riguarda le modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.

Il comma 1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all'entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del D.L. n. 11/2023).

Il comma 1, lettera b), prevede che tale soppressione non operi per gli interventi realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l'applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dall'articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del citato D.L. n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto in esame:

1. risultati presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini;
2. risultati adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultati presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
3. risultati presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
4. risultati presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
5. siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Al comma 3, è previsto che la deroga al precedente comma 2 si applica anche alle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%, nonché per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, per i quali, entro il 30 marzo 2024, sia stata presentata la documentazione di cui al precedente comma 2 oppure istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.



Il comma 4, specifica che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del D.L. n. 11/2023, relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge: (i) risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; (ii) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Riguardo alle modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, infine, il comma 5, dispone che, in merito a interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, la deroga prevista non si applica nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del D.L. n. 11/2023.

L'art. 3 del D.L. in commento detta disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente.

L'articolo stabilisce che, per gli interventi di efficientamento energetico e quelli antisismici, sia necessario ampliare il patrimonio informativo riguardante l'entità delle spese effettuate o previste e le percentuali di fruizione delle relative detrazioni fiscali. Inoltre, introduce un regime sanzionatorio per la mancata comunicazione di queste informazioni, applicabile ai lavori già iniziati. Per i nuovi interventi, invece, si prevede la perdita del diritto alle agevolazioni fiscali in caso di omessa trasmissione.

Infatti, secondo il comma 1, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, individuati dal comma 3, devono trasmettere all'Enea, a integrazione dei dati da fornire allo stesso ente alla conclusione dei lavori, ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. in esame negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti per le suddette spese.

Secondo il comma 2, è obbligatorio trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, con riferimento alle spese antisismiche agevolabili:

- i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per dette spese.

In base al comma 3, i soggetti tenuti a effettuare la trasmissione dei suddetti dati sono coloro che:

- a) entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.



Il comma 4 prevede che il contenuto, le modalità e i termini di dette comunicazioni siano definiti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 29 maggio 2024.

Il comma 5, infine, dispone che l'omissione delle predette trasmissioni, nei termini individuati ai sensi del comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 10mila euro. Inoltre, in caso di interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (comma 13-ter, articolo 119, D.L. n. 34/2020), ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, sia presentata a partire dal 30 marzo 2024, l'omessa trasmissione dei dati non comporta una sanzione, ma causa la decadenza dall'agevolazione fiscale senza applicazione delle disposizioni in materia di remissione in bonis.

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis (art. 2)

Il D.L. 39/2024 ha escluso l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, per le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto o cessione di cui all'art. 121 del DL 34/2020.

L'esclusione si riferisce sia alle comunicazioni delle opzioni esercitate in relazione alle spese agevolabili sostenute nell'anno (nonché alle relative successive cessioni) sia a quelle concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute in anni precedenti (nonché alle relative successive cessioni).

La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle predette opzioni, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro la data del 4 aprile 2024.

Successivamente al 4 aprile 2024:

- non sarà più possibile avvalersi della c.d. "remissione in bonis" da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 (o per le rate residue delle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022) entro il termine del 4 aprile 2024;
- non sarà più possibile avvalersi della c.d. "remissione in bonis" per correggere gli errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata entro il termine del 4 aprile 2024.

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali (art. 4)

L'art. 4, comma 1, del D.L. in commento prevede, in presenza di: i) iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; ii) iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emesse dall'Agenzia delle entrate; iii) atti di recupero; un divieto di compensazione dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi qualora gli importi, emergenti da detti ruoli e/o atti di recupero, siano superiori ad euro 10.000 e:

- siano decorsi 30 giorni dal termine di pagamento e non siano stati posti in essere provvedimenti di sospensione;
- o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.

Il divieto opera fino a concorrenza dei predetti ruoli o carichi. Con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno definite le modalità di attuazione e la decorrenza di tale disposizione.



Il successivo comma 2 interviene, invece, sulle limitazioni alla compensazione dei crediti tributari, precedentemente introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 con l'aggiunta del comma 49-quinquies all'art. 37, D.L. 223/2006, risolvendo alcune criticità di detta normativa. In particolar modo, viene ora previsto che:

- Nel computo del limite di 100.000 euro di debiti scaduti (oltre i quali la compensazione viene ad essere inibita) non devono essere conteggiati i debiti oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
- Il divieto non opera per i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e per i crediti derivanti dai premi di assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

È stato inoltre eliminato dalla norma l'inciso che prevedeva la integrale rimozione dei debiti scaduti al fine di poter eliminare il divieto di compensazione. Ciò porta a ritenere, come sembrerebbe avallare anche la relazione illustrativa al decreto, che anche un parziale pagamento del debito, che consenta di scendere sotto soglia, sia sufficiente per poter ripristinare la possibilità di procedere alla compensazione.

Le disposizioni del succitato comma 2 troveranno applicazione a decorrere dal 1 luglio p.v.

Presidi antifrode in materia di cessioni dei crediti Ace (art. 5)

Con tale articolo il legislatore è intervenuto sulla disciplina, prevista per il solo 2021, del credito di imposta da «Super-Ace». Si ricorda che, con riguardo a detta agevolazione, in alternativa alla deduzione del rendimento nozionale dal reddito imponibile, era consentita la trasformazione del beneficio in credito di imposta da utilizzare in compensazione con altri tributi e contributi.

Inoltre, nella norma previgente, contenuta nell'art. 19, comma 6, del D.L. 73/2021, era consentita la cessione del credito stesso, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Con le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L. 39/2024, il legislatore nega la possibilità di effettuare ulteriori cessioni del credito rispetto alla prima, salvo prevedere nel successivo comma 2, per i crediti che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, siano stati precedentemente ceduti a soggetti terzi, la possibilità di poter effettuare una sola ulteriore cessione.

Nella successiva lett. b), del citato comma 1, viene, inoltre, esteso anche per tale tipologia di credito di imposta l'istituto del concorso nella violazione tributaria, di cui all'art. 9, del D.Lgs. 472/1997, il quale prevede che «*Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso*».

Inoltre, è stato disposto che per tali cessioni si applica l'art. 122-bis, del D.L. 34/2020, in materia di contrasto alle frodi da cessione dei crediti, secondo il quale l'Agenzia delle Entrate entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere per un periodo sino a trenta giorni gli effetti che scaturiscono dalla stessa. I profili di rischio vengono individuati attraverso controlli preventivi che consistono nella regolarità dei dati e delle informazioni indicate nelle comunicazioni di cessione e nei dati afferenti i soggetti coinvolti nelle cessioni in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.



Nuove comunicazioni ai fini della fruizione dei crediti beni strumentali 4.0 e R&S (art. 6)

L'articolo 6 introduce una comunicazione preventiva ai fini della fruizione:

- i. dei crediti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali, 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. n. 178/2020; e
- ii. dei crediti per investimenti in R&S, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. n. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo.

In particolare, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dal 30.03.2024 (data di entrata in vigore del decreto), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Tale comunicazione deve poi essere aggiornata al completamento degli investimenti.

La comunicazione di completamento degli investimenti deve essere effettuata anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1.1.2024 al 29.03.2024.

Pertanto, per gli investimenti effettuati dal 30.03.2024 occorre presentare sia la comunicazione preventiva che la comunicazione ex post al completamento degli investimenti, mentre, per gli investimenti realizzati nel periodo 1.1.2024 - 29.03.2024 occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

Entrambe le comunicazioni (ex ante ed ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale del MISE del 6.10.2021 che sarà aggiornato con apposito decreto del MIMIT, il quale definirà contenuto, modalità e termini di invio.

Infine, la nuova disposizione ha previsto che, per gli investimenti 2023 in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. n. 178/2020 - e quindi non in relazione agli investimenti in R&S - la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti sia subordinata ad apposita comunicazione da effettuare secondo le modalità definite dal summenzionato decreto. Pertanto, l'utilizzo delle quote residue di tali crediti rimarrà in stand by essendo necessaria la trasmissione telematica della comunicazione.

Schema d'atto - Contraddittorio obbligatorio (art. 7, commi 1, 2, 3)

L'art. 7 del D.L. qui in commento prevede che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio (di cui all'art. 6-bis, L. 212/2000) non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ex DLgs. 218/97 emesso prima della stessa data. A tali atti si applica la disciplina previgente.

L'articolo in commento statuisce inoltre che qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore dello stesso, comunicato al contribuente lo schema d'atto, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza.



Proroga comunicazione aiuti di stato (art. 7, comma 4)

L'art. 7, comma 4, prevede un'ulteriore proroga dei termini per la registrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, dell'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti, degli aiuti di Stato 2023 relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

In particolare, con riferimento agli aiuti individuali, non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei provvedimenti stessi, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini in scadenza:

- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 30/11/2024 (precedente proroga al 31/03/2024);
- dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30/11/2024 (precedente proroga al 31/03/2024);
- dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30/11/2024 (precedente proroga al 30/09/2024).

In particolare, tale proroga *“si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni”*.

Proroga ravvedimento speciale (art. 7, comma 7)

L'articolo 7, comma 7, permette ai soggetti che non abbiano perfezionato, entro il 30 settembre 2023, il «ravvedimento speciale» (con sanzione ridotta a un diciottesimo), per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere ugualmente alla regolarizzazione mediante il versamento entro il 31 maggio 2024 dell'intero importo dovuto e la rimozione di irregolarità od omissioni.

Il comma in commento prevede, altresì, che in alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i medesimi soggetti possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste per il ravvedimento speciale. Le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, andranno saldate alle scadenze fissate dalla medesima disposizione (30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).

In caso di pagamento dilazionato, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.

La norma chiarisce inoltre che *“il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti”*.



Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 22.02.2024 - Disposizione attuative della c.d. Investment Management Exemption (art. 162 commi 7-ter e 7-quater del TUIR)

Il D.M. 22.02.2024, pubblicato in G.U. n. 53 del 04.03.2024, reca le disposizioni attuative della cd. "Investment Management Exemption", di cui all'art. 167, commi 7-ter e 7-quater, del T.U.I.R., che dispone la presunzione legale di non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in capo al cd. "asset manager", la cui mansione consiste nella prestazione di servizi di supporto all'attività di investimento di un fondo estero.

Il decreto ha definito i criteri di indipendenza del fondo estero rispetto ai suoi sottoscrittori, oltre ai requisiti di indipendenza dell'asset manager con il fondo stesso.

Inoltre, il decreto prevede che la remunerazione che l'asset manager riceve per i servizi prestati a favore di soggetti appartenenti allo stesso gruppo debba essere conforme al valore di mercato (cd. principio "arm's length"), supportato da idonea documentazione predisposta secondo le modalità previste per i prezzi di trasferimento.



Risposta ad interpello n. 53/2024 - Società non operative e assenza condizioni per la disapplicazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 53 pubblicata il 27 febbraio 2024, ha ritenuto di negare la disapplicazione della disciplina delle società non operative (di cui all'art. 30 della L. 724/94) in riferimento a una società immobiliare che non aveva superato il test di operatività.

Il caso oggetto di interpello riguarda una società che possiede e gestisce un centro commerciale composto da diverse unità immobiliari destinate alla locazione. Non essendo possibile il raggiungimento dei ricavi minimi previsti per non essere considerata non operativa, a causa di condizioni di mercato avverse che hanno comportato un crollo del valore degli immobili detenuti dalla società e la riduzione dei canoni applicabili, veniva richiesta la disapplicazione della disciplina sulle società non operative.

In relazione agli importi dei canoni di locazione l'Agenzia chiarisce come *“la disciplina sulle società non operative possa essere disapplicata dimostrando che, in caso di contratti di locazione, il canone pattuito sia almeno pari, o comunque che non si sia discostato, a quello di mercato, secondo quanto determinato con le tabelle delle quotazioni immobiliari dell'O.M.I.”* e come non risulti sufficiente invece dimostrare che il valore di mercato dei fabbricati sia ampiamente inferiore al loro costo fiscale.

A parere dell'Agenzia, inoltre, non è stato adeguatamente provato dalla società istante il legame tra l'esistenza di punti vendita sfitti e le situazioni di crisi straordinarie e imprevedibili venutesi a creare e neppure sono state documentate le attività svolte per procurare nuove locazioni. Viene, in aggiunta, evidenziato come l'istante non abbia prodotto la documentazione tramite la quale si possa fornire prova *“dell'asserita crisi, le sue connotazioni (cronologiche, territoriali e dimensionali) e i riflessi in concreto avuti sul soggetto stesso”*.

Con riferimento al valore dell'immobile da assumere ai fini dell'applicazione delle percentuali di legge, la società aveva, inoltre, evidenziato come l'assunzione del costo fiscalmente riconosciuto, di cui all'art. 110, co. 1 del TUIR, normativamente prevista, comportasse un risultato irrealistico se confrontato con il valore di mercato derivante dalle perizie di stima e con il valore netto contabile. L'Agenzia ha, peraltro, disconosciuto l'adeguatezza di tale argomentazione, ritenendo necessario dimostrare in maniera specifica e puntuale come il minor valore di mercato abbia influito sull'inattendibilità dei ricavi minimi.

Risposta ad interpello n. 54/2024 - «Rottamazione quater» - Sospensione dei ruoli - Disapplicazione del divieto di compensazione ex articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 54, del 28 febbraio 2024, ha chiarito che non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti in presenza di domanda di rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022. Ciò in quanto, in tale evenienza l'Amministrazione finanziaria non può avviare azioni esecutive.

La preclusione all'autocompensazione non opera a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verificano decadenze o altri impedimenti alla stessa.

Il divieto di compensazione permane per i carichi non inclusi nella domanda di rottamazione.



Risposta ad interpello n. 59/2024 - Premi di produttività e inapplicabilità del regime agevolativo in assenza di obiettivi aziendali incrementali

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 59 del 5 marzo 2024, ha chiarito che per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato, come stabilito dalla L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), articolo 1, commi 182 e successivi, è necessario che siano soddisfatte contemporaneamente due condizioni: i) il conseguimento degli obiettivi prefissati deve essere strettamente legato alla distribuzione del premio, e ii) deve essere registrato un aumento di valore rispetto all'anno precedente. Se queste condizioni non sono integralmente soddisfatte, l'agevolazione fiscale non può essere concessa.

La legge prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10% (ridotta al 5% per gli anni 2023 e 2024), sui premi di risultato di ammontare variabile, legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili secondo i criteri definiti con D.M. del 25 marzo 2016.

In particolare, spetta ai contratti collettivi aziendali o territoriali individuare i criteri di misurazione degli incrementi, verificabili attraverso indicatori numerici o altri metodi specificati nella contrattazione collettiva.

Secondo la circolare n. 28/2016, per applicare l'imposta sostitutiva è necessario che, durante un periodo congruo definito in un accordo «integrativo aziendale», da stipulare tra le parti (annuale, infrannuale o ultrannuale), sia stato realizzato un incremento di almeno uno degli obiettivi individuati e che ciò sia verificabile tramite indicatori numerici concordati nella contrattazione collettiva.

Pertanto, come precisato dalla risoluzione n. 78/2018, risulta essenziale il requisito dell'incrementalità del risultato ottenuto dall'azienda rispetto all'arco temporale individuato. Nel caso in cui il premio non sia correlato a un incremento di risultato ma a un dato stabile, esso può comunque usufruire dell'agevolazione fiscale a condizione che il valore del dato raggiunto sia superiore rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

Nel caso specifico oggetto dell'interpello, un'azienda regionale (istante) aveva concordato, in un accordo integrativo aziendale, l'istituzione di un premio di risultato legato al raggiungimento di obiettivi e parametri definiti tra le parti (azienda regionale istante con le proprie RSU, RSA e OO.SS. territoriali). Tuttavia, gli obiettivi stabiliti non presentavano carattere incrementale rispetto all'anno precedente e non erano direttamente correlati all'erogazione del premio.

Inoltre, benché l'azienda avesse registrato un aumento del parametro relativo alle ferie, questo parametro non era stato incluso nell'accordo integrativo aziendale, nonostante fosse stato indicato in un *addendum* successivo.

Alla luce di ciò, l'Agenzia ha ritenuto che, nel caso in esame, al premio erogato vada applicata la tassazione ordinaria e non l'agevolazione in quanto le condizioni da rispettare ai fini della detassazione non sono interamente soddisfatte.



Risposta ad interpello n. 73/2024 - Correzione errori contabili: derivazione, deducibilità Ires/Irap ed effetti ai fini Ace

La risposta a interpello n. 73 del 21 marzo 2024 ha ad oggetto la disciplina sulla correzione degli errori contabili, riformata ad opera del legislatore con il D.L. n. 73/2022 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) e con la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

In particolar modo, a seguito delle succitate modifiche, il principio di derivazione rafforzata trova applicazione anche alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili, con la conseguenza di dare rilevanza fiscale ai componenti di reddito imputati in bilancio nell'esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa e opera soltanto per i soggetti (diversi dalle microimprese, di cui all'art. 2435 ter C.C., che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria) che sottopongono il proprio bilancio a revisione legale.

Nel caso oggetto di interpello, una società OIC adoperata che sottopone il bilancio a revisione legale ha corretto, nel bilancio 2022, un errore contabile rilevante, consistente nella mancata imputazione di componenti negativi di reddito (canoni di leasing) agli esercizi 2019, 2020 e 2021, rettificando (in negativo) il saldo degli utili portati a nuovo (come indicato dall'OIC 29).

In prima battuta l'Agenzia individua la decorrenza della nuova procedura di correzione, che trova applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022, in riferimento ad errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi.

Successivamente, con riguardo all'ambito di applicazione della procedura di correzione, viene chiarito che la disciplina in oggetto attiene ad errori qualificabili come tali secondo i principi contabili, indipendentemente dalla loro rilevanza. Non trova, invece, applicazione agli errori che sono conseguenza di una non corretta applicazione di norme fiscali. Nel caso specifico, essendo rispettati i requisiti per la fruizione delle semplificazioni, la correzione operata nel bilancio 2022 assume rilevanza fiscale ai fini IRES ed IRAP.

L'Agenzia chiarisce inoltre come la nuova disciplina sulla correzione di errori contabili determini la rilevanza fiscale, ai fini IRES, delle poste correttive nell'esercizio in cui viene operata la correzione, ma non incida sulla natura del componente reddituale "corretto". Pertanto, continuano ad applicarsi le norme che limitano o riducono la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito (nel caso oggetto di interpello: canoni di leasing), i quali sono deducibili per l'importo che sarebbe stato deducibile nel periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso.

Nel caso specifico il contribuente potrà dedurre, nel periodo d'imposta 2022, la quota capitale dei canoni di leasing esclusivamente nei limiti dell'importo che sarebbe stato deducibile nei singoli periodi d'imposta di competenza (2019, 2020 e 2021).

Per quanto attiene, poi, agli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing oggetto di correzione, l'Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente dovrà:

- renderli indeducibili ai fini IRAP;
- dedurli ai fini IRES, tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 96 del TUIR, determinate sulla base degli interessi attivi e dei proventi assimilati e del risultato operativo lordo (ROL) disponibili nel periodo d'imposta in cui gli errori contabili vengono corretti.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 4636/2024 - La definizione con adesione al PVC non ha effetto novativo

Nella sentenza n. 4636, del 21 febbraio 2024, la Suprema corte ha previsto che la definizione con adesione al PVC, ex art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/1997 - in quanto priva di effetto novativo quanto ai soggetti obbligati al pagamento dei debiti tributari - non esclude la responsabilità ex art. 38 c.c. di chi rivestiva la carica di rappresentante dell'associazione all'epoca dell'insorgere dei debiti oggetto di accertamento, ferma restando naturalmente la analoga responsabilità solidale di chi sia succeduto in tale incarico e abbia optato per l'adesione in parola anche quale coobbligato ex lege.

Nello specifico, nella fattispecie in commento, la contribuente impugnava due iscrizioni a ruolo portate da cartelle di pagamento per sanzioni iva riferite agli anni 2012 e 2013 e per tributo iva riferito all'anno 2011 a lei notificate in quanto coobbligata solidale di un'Associazione ciclistica.

La CTP di Novara, preso atto dello sgravio effettuato dall'ufficio riguardo alla cartella contenente i ruoli 2012 e 2013, accoglieva parzialmente il ricorso annullando la cartella emessa quanto all'annualità 2011 limitatamente alle sanzioni per la decadenza da rateizzazione.

La CTR accoglieva il successivo appello in quanto riteneva che l'intervenuta adesione al PVC da parte del legale rappresentante dell'associazione avesse effetto novativo rispetto all'originaria posizione dell'amministrazione finanziaria nei confronti della contribuente associazione.

Realizzandosi quindi una transazione novativa che aveva determinato l'estinzione del rapporto precedente (era nel frattempo avvenuto anche il mutamento del legale rappresentante dell'associazione, subentrando altro soggetto), aveva avuto luogo, secondo la sentenza di appello, anche una novazione soggettiva per quanto riguardava il soggetto coobbligato che vedeva come persona totalmente estranea la contribuente ai fatti prodromici all'iscrizione al ruolo per cui è giudizio.

La sentenza della Corte di Cassazione in commento ha precisato che nelle ipotesi in cui l'accertamento con adesione si sia concluso, l'accertamento così definito diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 218/1997 (salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma 4).

Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha precisato come l'accertamento con adesione non sia un atto amministrativo unilaterale, né un contratto di transazione, stante l'evidente disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria; piuttosto esso si configura come un accordo di diritto pubblico, ovvero sia un atto bilaterale, consensuale ed ineguale, cui intervengono, su posizioni non pari ordinate, l'Amministrazione finanziaria e il contribuente privato, la prima nell'esercizio di una funzione pubblica, il secondo nella sfera dell'autonomia privata, sicché a tale atto si applicano, non le disposizioni del codice civile relative alla transazione, ma la disciplina speciale pubblicistica che lo regola.

L'accertamento con adesione è disciplinato dalle norme di diritto pubblico contenute nel D.Lgs. n. 218/1997, che hanno carattere cogente, in quanto riguardano l'obbligazione tributaria, i suoi presupposti e la base imponibile; ne deriva che i rimandi alla novazione, civilisticamente intesa, operati dalla sentenza impugnata appaiono inconferenti al caso in esame.

L'ordinanza si è poi espressa sulla responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 del c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta che ritiene non collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione.



La ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente. Ne deriva, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

In ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell'obbligazione tributaria, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo. E che è consequenziale a tale principio di diritto che gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione possano afferire ad annualità d'imposta che almeno in parte non siano comprese nel periodo in cui il rappresentante abbia partecipato alla gestione dell'ente, perché non ancora a ciò preposto, o addirittura all'intera annualità, come in ipotesi di formazione e presentazione di dichiarazione integrativa.

Nel caso che ci occupa, la rappresentante legale dell'associazione in parola tra il 15 marzo 2012 e il 1° settembre 2013 rimane coobbligata per le obbligazioni tributarie dell'anno 2011 avendo anche sottoscritto il mod. Unico 2012 successivamente alla sua cessazione dalla carica nell'Associazione ciclistica.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 7361/2024 - Finanziamenti infruttiferi infragruppo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7361 del 19 marzo 2024, ha confermato l'applicabilità della disciplina dei prezzi di trasferimento, di cui all'art. 110, co. 7, del TUIR in relazione ai finanziamenti infruttiferi infragruppo, ammettendo però la possibilità, per il contribuente, di provare le ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società, che legittimano il ricorso a finanziamenti infruttiferi.

In particolar modo, richiamando il proprio precedente orientamento (Cassazione n. 13850/2021), i giudici di legittimità evidenziano che un finanziamento infruttifero, o a tasso non di mercato, non può essere sindacato in sé, essendo possibile per il contribuente dimostrare le ragioni economiche che hanno portato a finanziare, con le specifiche modalità adottate, la propria partecipata.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie - avente ad oggetto il finanziamento concesso dalla capogruppo italiana alle controllate estere, con riferimento al quale l'Agenzia delle Entrate, in ossequio alle regole sul transfer pricing, ha recuperato a tassazione gli interessi attivi astrattamente maturati in capo alla controllante residente - i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se il tasso di interesse preso in considerazione dall'Ufficio fosse quello riscontrabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogabili a soggetti aventi il medesimo credit rating dell'impresa debitrice associata; in aggiunta, avrebbe dovuto essere valutata la prova contraria offerta dalla società accertata circa le analoghe condizioni finanziarie offerte nel mercato e le eventuali ragioni commerciali interne al gruppo.



Art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13/2024 :Regolamentazione più severa dei rappresentanti fiscali in Italia - modifiche all'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972

A partire dal 22 febbraio 2024, sono state apportate nuove modifiche agli articoli 17 e 35 del D.P.R. n. 633/1972 che regolano, rispettivamente, la registrazione IVA in Italia per le società non residenti. Le novità riguardano i requisiti che il rappresentante IVA deve possedere per operare in Italia e i nuovi requisiti per l'iscrizione all'archivio VIES (VAT Information Exchange System) da parte dei soggetti passivi extra-UE in Italia. Come dichiarato dal legislatore, le modifiche sono state ritenute necessarie al fine di prevenire e contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti in materia di IVA in Italia.

In generale, quando un soggetto passivo non risiede o non è stabilito in Italia, gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA sono adempiuti o esercitati dallo stesso soggetto passivo per mezzo di un rappresentante fiscale residente in Italia. Tuttavia, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'UE (o in un Paese terzo con il quale sono stati stipulati accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli in vigore all'interno dell'UE, come la Norvegia o il Regno Unito) possono adempiere ai suddetti obblighi ed esercitare i relativi diritti tramite un'identificazione diretta ai fini IVA ai sensi dell'articolo 35-ter del Decreto IVA: ciò implica, in pratica, che la nomina a rappresentante IVA avviene quasi esclusivamente da parte di soggetti passivi extra-UE.

A partire dal 22 febbraio 2024, la nuova formulazione dell'articolo 17, comma 3, del D.P.R. IVA stabilisce che il rappresentante fiscale debba possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla nuova legge: ad esempio, non avere condanne penali o procedimenti penali in fase finale per reati finanziari, ecc. Nel caso in cui il rappresentante fiscale sia una persona giuridica/società, il suo rappresentante legale persona fisica deve possedere tali requisiti di onorabilità.

Inoltre, la nuova formulazione dell'articolo 17 prevede che, in alcune circostanze specifiche, il rappresentante fiscale possa svolgere tale ruolo solo previo rilascio di un'adeguata garanzia. Inoltre, l'entità della garanzia varierà in base al numero di soggetti passivi rappresentati ai fini IVA in Italia dal rappresentante fiscale.

Alla data del presente articolo non sono ancora stati emanati né il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, né i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, volte a dettare le modalità operative relative a queste novità.



Art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13/2024: Regolamentazione più severa dei rappresentanti fiscali in Italia - modifiche all'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972

Il VIES (VAT Information Exchange System) è un archivio che fornisce automaticamente informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'UE.

I soggetti passivi che intendono effettuare scambi commerciali all'interno dell'Unione Europea sono tenuti a richiedere un numero di partita IVA alle amministrazioni nazionali e a registrarlo nell'archivio VIES: tale registrazione costituisce, inoltre, condizione sostanziale per l'applicazione del regime di esenzione IVA B2B relativo alle operazioni intracomunitarie.

La nuova formulazione dell'art. 35, comma 7-quater del D.P.R. IVA prevede che l'iscrizione all'archivio VIES del rappresentante fiscale di un soggetto passivo non stabilito in altri Stati membri dell'UE (o in un Paese terzo con il quale siano stati stipulati accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli in vigore nell'UE, come la Norvegia o il Regno Unito) avvenga dietro rilascio di apposita garanzia.

Ancora una volta, l'articolo 35 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuati i criteri e le modalità per il rilascio della garanzia.

Il rappresentante fiscale sarà tenuto - prima della presentazione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate contenente, tra l'altro, l'esercizio dell'opzione per l'inserimento della partita IVA italiana nell'archivio VIES - a verificare la completezza della documentazione prodotta dal soggetto passivo non residente (in particolare, la presenza di un'idonea garanzia): le violazioni comporteranno una sanzione da € 3.000,00 a € 50.000,00 a carico del rappresentante fiscale.

È molto probabile che nelle prossime settimane si deciderà il futuro dell'istituto del rappresentante fiscale in Italia così come lo conosciamo oggi, in base a quello che sarà il contenuto del citato Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 7470 e n. 7495 del 20/03/2024: la cessione totalitaria di partecipazioni non si riqualifica in cessione d'azienda

Con le sentenze n. 7470 e 7495 del 20 marzo 2024 la Cassazione conferma il proprio orientamento sull'impossibilità di riqualificare la cessione totalitaria di partecipazioni in cessione d'azienda a seguito delle modifiche apportate, dalla Legge di Bilancio per l'anno 2018, all'art. 20, DPR 131/86 (Testo Unico dell'imposta di registro) che così recita "l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

La posizione può ritenersi oramai consolidata, infatti, con la Sentenza n. 7470/2024, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto «*la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sia sotto il profilo del regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti*».

A completamento di quanto sopra la sentenza n. 7495/2024, ha sancito che: «*anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all'amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo novellato dall'art. 1 co. 87 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1 co. 1084 della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali*».

La circostanza che la cessione totalitaria delle quote sia contenuta in unico atto da registrare non muta tale conclusione, poiché in ogni caso, la sua riqualificazione in cessione di azienda implicherebbe il riferimento a elementi estrinseci, posto che gli effetti giuridici dei due atti sono sostanzialmente diversi.



Decreto direttoriale 7 marzo 2024 - Bonus colonnine elettriche

Soggetti destinatari

Si rivolge alle imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute, successivamente al 4 novembre 2021, per:

- l'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, nuove di fabbrica;
- la connessione alla rete elettrica;
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Per le infrastrutture di ricarica si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:

infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW:

- wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 € per singolo dispositivo;
- colonnine con due punti di ricarica: 8.000 € per singola colonnina.

infrastrutture di ricarica in corrente continua:

- fino a 50 kW: 1000 €/kW;
- oltre 50 kW: 50.000 € per singola colonnina;
- oltre 100 kW: 75.000 € per singola colonnina.

Contributo

L'agevolazione riconosciuta è un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili.

È possibile presentare le domande dalle ore 12 del 15/03 e fino alle ore 17 del 20/06/2024.

Bando Progetti IRISS 2024 - SMACT

È il bando indetto dal Competence Center «Smact» che finanzia progetti di Innovazione, di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (IRISS) delle imprese con sede in Italia che prevedano il technology transfer dai partner della Ricerca e Tech Provider SMACT.

I progetti, della durata compresa tra 12 e 18 mesi, devono essere coerenti con almeno uno dei seguenti 8 ambiti di intervento:

1. IoT e IIoT;
2. Data management & security;
3. AI;
4. Tecnologie per la sostenibilità;
5. Automazione avanzata;
6. Gemello Digitale;
7. Tecnologie per l'agroalimentare;
8. Città, edifici e costruzione intelligente.

Il contributo riconosciuto può arrivare fino al 70% dei costi sostenuti per il personale, le consulenze, le attrezzature, fino a un importo massimo di 200 mila euro di co-finanziamento.

Domande a partire dal 25 marzo 2024.



Decreto 13 marzo 2024 - Riaprono gli sportelli per la filiera dell'idrogeno: domande dal 29 marzo

Con un decreto del 13 marzo 2024, il MASE ha annunciato la riapertura dei termini per la presentazione di proposte progettuali che hanno ad oggetto: (i) la produzione di elettrolizzatori e (ii) lo sviluppo della filiera di componenti per l'idrogeno rinnovabile.

Il bando finanzia piani di investimento produttivo finalizzati allo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile. In particolare, è suddiviso in 2 linee di investimento:

- ❑ Linea B “Elettrolizzatori”: dedicata al finanziamento di programmi d’investimento per la produzione di elettrolizzatori, strumenti fondamentali per la produzione di idrogeno rinnovabile attraverso il processo di elettrolisi dell’acqua.
- ❑ Linea C “Filiera idrogeno”: sostiene la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli elettrolizzatori e/o delle relative componenti, comprensivi di eventuali progetti di ricerca e sviluppo e di formazione del personale strettamente connessi e funzionali ai predetti programmi.

Entrambi i bandi si rivolgono alle imprese italiane di qualsiasi dimensione che non hanno effettuato nei 2 anni precedenti la domanda di aiuto una delocalizzazione. Tra i progetti ammissibili rientrano:

- la creazione di una nuova unità produttiva;
- l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
- la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe del codice ATECO.

Gli avvisi prevedono che i progetti dovranno essere ultimati entro l’11 maggio 2026.

L’agevolazione riconosciuta è sotto forma di contributo a fondo perduto ai sensi del Regolamento GBER e l’aliquota varia in funzione della tipologia di investimento, della dimensione aziendale e del territorio in cui è localizzata l’impresa.

È possibile il cumulo con altre agevolazioni a condizione che non rientrino tra gli aiuti di Stato e che tale cumulo non porti al superamento dell’intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10 del 29 marzo e fino alle 10 del 13 maggio 2024 mediante la piattaforma telematica di Invitalia. Si tratta di una procedura negoziale con procedimento valutativo a sportello, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 09 aprile 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews
e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

